



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 1919
S 184/1

Roma, 12 aprile 2011

(All. 1)

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VVF
- AP VVF
- S.I.N.DIR. VVF
- DIRSTAT VV.F.
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- CONFSAL VVF

LORO SEDI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E
NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VVF
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- CONAPO
- CONFSAL VVF
- USB VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto attuativo dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Si trasmette il verbale di consultazione riguardante il Decreto attuativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI
Cerrone



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

VERBALE DI CONSULTAZIONE

Nei giorni 9, 21 e 22 febbraio 2011, dalle ore 10.30, presso la Sala riunioni di questo Dipartimento, si sono tenuti gli incontri di consultazione – ai sensi degli artt. 17 e 34 del DD.P.R. del 7 maggio 2008 - tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aventi ad oggetto il **provvedimento attuativo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 riguardante il Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno.**

Per la delegazione di parte pubblica sono presenti:

- | | |
|--|--|
| - Ing. Fabio DATTILO | Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica; |
| - Viceprefetto dott. Francesco LAVEGLIA | per l'Ufficio per gli Affari Legislativi e Parlamentari; |
| - Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE | per l'Ufficio per gli Affari Legislativi e Parlamentari; |
| - Ing. Fabio TOSSUT | per l'Ufficio per gli Affari Legislativi e Parlamentari; |
| - Ing. Sergio Inzerillo | per l'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; |
| - Viceprefetto Agg. dott. Giuseppe CERRONE | Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento Responsabile della garanzia dei diritti sindacali. |

Per la delegazione di parte sindacale sono presenti:

- l'O.S. F.N.S CISL VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. F.P. CGIL VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

- l'O.S. UIL P.A. VV.F. per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. CO.NA.PO. per il personale non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. CONFSAL per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. USB PI VV.F. per il personale non direttivo e non dirigente;
- l'O.S. A.P. VV.F./CONFEDIR per il personale direttivo e dirigente;
- l'O.S. SI.N.DIR. VV.F. per il personale direttivo e dirigente;
- l'O.S. DIRSTAT per il personale direttivo e dirigente.

Nel corso del primo incontro del 9 febbraio 2011, l'ing. Fabio DATTILO illustra la bozza del decreto del Ministro dell'Interno - da emanarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - recante il Regolamento applicativo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inviata alle OO.SS. con nota n 487/S 184/1 del 31 gennaio 2011.

Il regolamento in questione è composto dal Capo I, riguardante le disposizioni comuni, dal Capo II, riferito alle disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e degli altri uffici del Ministero dell'Interno e dal Capo III relativo alle disposizioni particolari per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Informa, inoltre, che, benché sia necessario procedere ad una sollecita definizione dell'articolato per completare in tempo utile il complesso iter di approvazione, il testo è aperto a tutti i contributi che le OO.SS. intendano formulare.

L'O.S. CONAPO consegna un documento contenente i propri rilievi alla bozza di Regolamento e lascia la riunione.

Segue il confronto sul testo e la proposta da parte dell'Amministrazione di far pervenire in tempi brevi osservazioni dettagliate in forma scritta.

L'incontro, alle ore 14.00, viene aggiornato al giorno 21 febbraio 2011 al fine di consentire alle OO.SS. la presentazione delle proposte entro e non oltre cinque giorni lavorativi.

Nelle successive riunioni, nei giorni 21 e 22 febbraio, l'articolato viene puntualmente analizzato sulla base degli elaborati inviati dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

UIL con documento congiunto e singolarmente dall'O.S. CONFSAL, mentre non hanno prodotto osservazioni le OO.SS. AP e DIRSTAT.

L'Amministrazione segnala, inoltre, di non aver potuto esaminare le osservazioni pervenute non in tempo utile dall'O.S. USB.

Le OO.SS. USB e SI.N.DIR. - seppur regolarmente convocate - non hanno preso parte ai predetti incontri.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse in premessa (pag. 3 dello schema di regolamento), le OO.SS. CGIL, CISL e UIL chiedono che, venga riformulata la locuzione *"anche a rischio di sacrificare la vita"* ed inserita la dizione *"personale del ruolo SATI"* in aggiunta al personale del Corpo Nazionale VV.F.

L'Amministrazione ritiene di accogliere la prima osservazione con la seguente riformulazione *"esponendosi spesso a situazioni di grave pericolo"* mentre per quanto riguarda il personale SATI (Supporto Amministrativo-contabile, Tecnico ed Informatico), evidenzia che esso è parte integrante del Corpo Nazionale VV.F. ai sensi del D.lgs 217/05, per cui non è necessario un richiamo specifico.

Le OO.SS. concordano.

L'O.S. CONFSAL propone all'art. 1, la seguente riformulazione del comma 1, lettera b) *"alle articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa civile, nonché alle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"* e di eliminare, all'art. 2, la dizione *"e di spesa"*.

L'Amministrazione ritiene non accoglibile la proposta di riformulazione dell'art. 1 poiché non compatibile con il Regolamento di organizzazione degli Uffici centrali del Ministero dell'Interno, ai sensi del D.P.R. 398/01, che non prevede articolazioni periferiche del Dipartimento se non coincidenti con quelle del Corpo Nazionale VV.F.

Per quanto concerne l'art. 2 viene riformulato il testo in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera b) e dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 81/08.

In merito all'art. 3, l'O.S. CONAPO rileva che le definizioni usate per individuare le figure di *"dirigente"* e *"preposto"* appaiono diverse dalla formulazione del decreto legislativo 81/08 e chiede di mantenerne la medesima formulazione.

L'Amministrazione ritiene accoglibile la proposta, previo confronto con il Dipartimento di PS.

Relativamente all'art. 5 le OO.SS. CGIL, CISL e UIL chiedono di eliminare la parte recante *"tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza"*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

L'Amministrazione non ritiene accoglibile il rilievo, tenuto conto che la norma riguarda tutte le componenti del Ministero dell'Interno.

Per quanto attiene all'art. 6, comma 1, lettera b) le OO.SS. CGIL, CISL e UIL propongono di decentrare l'attività di vigilanza presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco. L'Amministrazione sottolinea che la istituzione di tali uffici non è oggetto del presente regolamento bensì attiene all'organizzazione del Dipartimento stesso.

Sullo stesso articolo 6, comma 1, la O.S. CONFISAL chiede di specificare che l'Ufficio di Vigilanza dell'Ufficio Centrale Ispettivo abbia competenza anche nelle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo l'Amministrazione fa presente che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fa parte del Dipartimento e quindi la specificazione non è necessaria.

All'art. 7, comma 1, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL ritengono opportuno aggiungere una ulteriore lettera concernente l'esigenza di tener conto delle osservazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, convocati in occasione di visite ispettive; mentre al comma 2 ritengono necessario, per effettuare i rilievi e le verifiche tecniche, avvalersi solo di personale interno all'Amministrazione.

A quest'ultimo rilievo, con particolare riguardo al previsto ricorso a personale esterno per l'attività di verifica, si associa l'O.S. CONAPO.

L'Amministrazione, accogliendo la proposta, propone di integrare il comma 1 con una ulteriore lettera che, ricalcando l'art. 50 del D. Lgs. n. 81, recita: *"in occasione di visite e verifiche, sente, di norma, le osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"*. Tale modifica va, comunque, sottoposta alla condivisione del Dipartimento di PS.

Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo di personale esterno la previsione riguarda i casi in cui possano essere necessarie professionalità o strumentazioni non in dotazione al Corpo Nazionale VV.F.

Per quanto concerne il Capo III, all'art. 15, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL propongono alcune limature del testo con particolare riguardo all'evidenziazione dell'esigenza di privilegiare la valutazione dell'esposizione al pericolo rispetto all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.

L'O.S. CONFISAL, sul medesimo articolo, chiede una nuova formulazione tesa ad esplicitare più puntualmente le peculiarità e le esigenze connesse alle attività istituzionali del Corpo Nazionale VV.F.

Ai predetti rilievi si associano le altre Organizzazioni sindacali presenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

L'Amministrazione accoglie le osservazioni effettuate, concordando sulla necessità di rendere più evidenti le peculiarità e le esigenze connesse alle attività del Corpo Nazionale VV.F. e si impegna a riformulare l'articolo in tal senso.

Le OO.SS. CGIL, CISL e UIL chiedono, inoltre, che il testo del provvedimento sia integrato con un nuovo articolo riguardante il ruolo e le modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L'Amministrazione, al riguardo, rammenta che la materia è regolata dal D. Lgs. 81/08, a cui espressamente rimanda.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi effettuata per l'acquisto di equipaggiamenti ed attrezzature ed in particolare dei dispositivi di protezione individuale, a cui fa riferimento l'art. 16, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL esprimono l'avviso che siano tenute in massima considerazione le prescrizioni di sicurezza necessarie e la dovuta informazione al personale. Propongono, altresì, di istituire delle apposite figure professionali di formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro.

L'O.S. CONFASAL, associandosi alle raccomandazioni sopra espresse, chiede che vengano dettagliate le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

Propone un sistema di monitoraggio degli incidenti occorsi in servizio e successiva individuazione di esigenze formative anche attraverso cicli di informazione, formazione ed addestramento.

L'O.S. CONAPO ritiene necessario impegnare maggiori risorse nella formazione iniziale e nell'aggiornamento periodico e costante del personale quale requisito indispensabile per garantire la sicurezza degli operatori.

Chiede, inoltre, che sia espressamente previsto che le specifiche disposizioni individuate dall'art. 16, comma 3, del Regolamento per il personale operativo che interviene per la tutela della pubblica incolumità - compresi i campi base in situazioni di emergenza - per ragioni di sicurezza, non siano estese al restante personale.

Con particolare riferimento alla locuzione "luoghi di lavoro" ritiene che tali luoghi, e nello specifico i campi base, se non possono essere considerati luoghi di lavoro a tutti gli effetti per il personale operativo del Corpo, devono invece essere considerati tali per il personale Amministrativo contabile in quanto lavoratori generici privi di adeguata formazione professionale, di peculiari requisiti psicofisici, sprovvisti di DPI idonei e per i quali devono trovare applicazione tutti i precetti del D. Lgs. 81/08.

A tal fine l'O.S. CONAPO chiede di inserire il seguente comma: *"L'impiego anche in via temporanea, in tali aree, di lavoratori non ricompresi tra quelli di cui ai titoli I e II del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, comporta l'applicazione ordinaria del titolo II del decreto legislativo n. 81/2008"*.

5



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

L'Amministrazione per quanto attiene al primo punto rammenta che esistono, a livello nazionale, apposite commissioni e strutture a cui è demandata la valutazione del rischio legata agli equipaggiamenti.

Inoltre, pur condividendo la necessità di incrementare le conoscenze del personale, ritiene che le modalità di qualificazione dei formatori ed i metodi di formazione non attengano alla materia oggetto del Regolamento in questione.

Per quanto attiene alla richiesta dell'O.S. CONFSAL, ritenendo che non si tratti di materia da esplicitare nel presente Regolamento, manifesta la disponibilità a trasporre le proposte avanzate in disposizioni applicative del Regolamento stesso.

Come più volte rappresentato, l'Amministrazione ricorda inoltre che l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale VV.F. non effettua distinzione di sorta tra il personale Operativo ed Amministrativo-contabile, Tecnico ed Informatico dal punto di vista dello stato giuridico e che, anche in caso di scenario emergenziale, ognuno opera nel proprio settore ed esercita le attribuzioni proprie delle rispettive qualifiche professionali.

In merito all'art. 17, comma 2, l'O.S. CONFSAL propone, per quanto riguarda l'esclusione delle attività funzionali agli interventi di soccorso dalla valutazione dei rischi, l'eliminazione della dicitura "*effettuate per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle*" e la specifica degli interventi di soccorso "*di difesa civile e di protezione civile*".

Il primo rilievo viene ritenuto accoglibile mentre per il secondo l'allocuzione "*interventi di soccorso*" è da considerarsi comprensiva di tutti i tipi di intervento.

Per quanto riguarda l'art. 18 le OO.SS. CGIL, CISL e UIL propongono l'eliminazione dei commi 3 e 4 poiché vengono ritenuti discriminanti per il personale sottoposto all'accertamento sanitario.

Chiedono, inoltre, che vengano aggiunti due articoli riguardanti, il primo, l'inserimento dell'Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie del Corpo Nazionale VV.F. quale organismo consultivo e di monitoraggio dei dati in materia di sicurezza, il secondo, che preveda la predisposizione di un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, analogamente a quanto previsto nel Capo II riferito alla Polizia di Stato.

A seguito di un approfondito confronto, per quanto attiene l'art. 18, si è convenuto di sostituire le parole "*gli adempimenti previsti*" con "*i lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria*", al fine di chiarirne meglio il senso.

Relativamente all'introduzione dell'articolo sull'Osservatorio, l'Amministrazione non ritiene che la previsione possa rientrare nel campo di applicazione del Regolamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Per quanto riguarda, invece, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ci si riferisce ad esigenze specifiche della Polizia di Stato, quali la presenza di armerie e celle di sicurezza nelle caserme, che non sono presenti nelle strutture dei Vigili del Fuoco.

Al termine del confronto l'Amministrazione informa che il testo del regolamento verrà sottoposto alla consultazione delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Infine, nel prendere atto delle osservazioni e dei contributi delle Organizzazioni sindacali, l'Amministrazione ritiene concluso il confronto e, conseguentemente, dichiara chiusa la fase di consultazione.

Per l'Amministrazione:

Per le Organizzazioni Sindacali:

FNS CISL

FP CGIL VVF.

UIL P.A. VV.F.

CONAPO

CONFSAL VV.F.

USB PI VV.F.

NON FIRMA

A.P. VV.F.

NON FIRMA

SI.N.DIR. VV.F.

DIRSTAT VV.F.